

IVA - DICHIARAZIONE D'INTENTO DI ACQUISTARE O IMPORTARE BENI E SERVIZI SENZA APPLICAZIONE DELL'IVA - RISOLUZIONE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE N. 120/E DEL 22 DICEMBRE 2016

A seguito dell'approvazione del nuovo modello per la dichiarazione d'intento di acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell'IVA, per le operazioni di acquisto da effettuare a partire dal 1° marzo 2017, al fine di chiarire alcuni dubbi applicativi sollevati da alcune Associazioni di categoria, con la Risoluzione n. 120/E del 22 dicembre 2016, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni importanti indicazioni operative in merito alla transizione dal vecchio al nuovo modello.

Ad esempio, vengono indicate le ipotesi in cui la dichiarazione presentata con il vecchio modello non si considera valida per le operazioni di acquisto da effettuare a partire dal 1° marzo 2017.



IVA - REGOLARIZZAZIONE DELLA VIOLAZIONE NEL CASO DI ACQUISTI SENZA APPLICAZIONE DELL'IVA OLTRE I LIMITI DEL PLAFOND – RISOLUZIONE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE N. 16/E DEL 6 FEBBRAIO 2017

Con la Risoluzione n. 16/E del 6 febbraio 2017, l'Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in materia di regime agevolato previsto per le operazioni internazionali di acquisto od importazione di beni e servizi entro un limite annuale (*plafond*), senza l'applicazione dell'IVA. In particolare, l'Amministrazione finanziaria ha illustrato le procedure che il contribuente può utilizzare per regolarizzare la violazione commessa nel caso di operazioni senza addebito dell'IVA effettuati oltre il limite del *plafond* disponibile, ricordando che, in tal caso, nei confronti del cessionario/committente, si applica la sanzione che va dal 100% al 200% dell'imposta, oltre al recupero dell'imposta non assolta e degli interessi.



IVA - ALIQUOTA DEL 5% ANCHE PER BASILICO, ROSMARINO, SALVIA, ORIGANO SURGELATI E CON AGGIUNTA DI OLIO - RISOLUZIONE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE N. 18/E DEL 14 FEBBRAIO 2017

Con la Risoluzione n. 18/E del 14 febbraio 2017, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'aliquota IVA del 5% - prevista dal n. 1-bis) della Tabella A, Parte II-bis), allegata al D.P.R. n. 633 del 1972 – si applica anche al basilico, rosmarino e salvia surgelati, al basilico oliato surgelato e all'origano a rametti o sgranato.

A tal proposito, richiamando un apposito parere fornito dall'Agenzia delle Dogane, col documento di prassi viene chiarito che il fatto che questi prodotti siano surgelati non ne modifica la classificazione, in quanto il procedimento tecnologico di surgelazione non altera le caratteristiche dei prodotti.



"ROTTAMAZIONE" DELLE CARTELLE ESATTORIALI - DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI CARICHI AFFIDATI AD EQUITALIA – CIRCOLARE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE N. 2/E DELL'8 MARZO 2017

Con la Circolare n. 2/E dell'8 marzo 2017, l'Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in materia di definizione agevolata ("rottamazione" delle cartelle esattoriali), in relazione ai carichi affidati ad EQUITALIA dal 2000 al 2016, al fine di estinguere il proprio debito.

Vengono, ad esempio, chiariti quali debiti possono essere definiti. Possono presentare la dichiarazione i debitori i cui carichi risultano affidati ad EQUITALIA dal 2000 al 2016. Per questo motivo non è possibile attivare



la procedura agevolata per i carichi non affidati entro il 31 dicembre 2016. È, invece, possibile definire i carichi affidati nel 2016 per i quali alla data del 31 dicembre 2016 non è stata notificata la cartella di pagamento al debitore, ma della cui esistenza EQUITALIA ha avvisato il debitore mediante comunicazione inviata per posta ordinaria.

CREDITO DI IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI NUOVI – RISOLUZIONE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE N. 29/E DEL 10 MARZO 2017

Con la Risoluzione n. 29/E del 10 marzo 2017, l'Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in materia di credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi.

In particolare, rispondendo ad un quesito proposto da un contribuente, l'Amministrazione finanziaria ha soffermato la propria attenzione sulla possibilità, per una impresa che ha acquisito, nel corso del 2014, un bene strumentale nuovo (carrello elevatore), per il quale ha usufruito dell'agevolazione in parola, di ritenere revocato tale beneficio nel caso di cessione all'estero del predetto bene entro il 2017, fermo restando la sussistenza di investimenti incrementali sostenuti nell'esercizio 2014 rispetto alla media degli stessi investimenti realizzati nei cinque periodi d'imposta precedenti.



OMESSA O RITARDATA PRESENTAZIONE DEL MODELLO F24 A SALDO ZERO - RAVVEDIMENTO OPEROSO - RISOLUZIONE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE N. 36/E DEL 20 MARZO 2017

Con la Risoluzione n. 36/E del 20 marzo 2017, l'Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in merito alle modalità applicative dell'istituto del ravvedimento operoso, nell'ipotesi di omessa o ritardata presentazione del modello F24 a saldo zero.

In particolare, il documento di prassi ha fornito alcune indicazioni circa la corretta modalità di determinazione delle somme dovute a titolo di sanzione, a seconda dell'arco temporale in cui la violazione viene regolarizzata, anche alla luce delle diverse misure di riduzione della sanzione introdotte dalla legge di stabilità 2015.

In sintesi, la riduzione della sanzione ad 1/9 (regolarizzazione entro 90 giorni) si applica con riferimento alla sanzione base di:

- 50 euro, se il modello F24 con saldo zero è presentato con ritardo non superiore a cinque giorni lavorativi (**5,56 euro**);
- 100 euro, se il modello F24 con saldo zero è presentato con ritardo superiore a cinque giorni lavorativi ma entro novanta giorni dall'omissione (**11,11 euro**).

Oltre i 90 giorni, la sanzione base cui commisurare la riduzione è sempre quella di 100 euro. Pertanto, la sanzione è pari a:

- **12,50 euro** (1/8 di 100 euro), se il modello F24 con saldo zero è presentato entro un anno dall'omissione;
- **14,29 euro** (1/7 di 100 euro), se il modello F24 con saldo zero è presentato entro due anni dall'omissione;
- **16,67 euro** (1/6 di 100 euro), se il modello F24 con saldo zero è presentato oltre due anni dall'omissione;
- **20 euro** (1/5 di 100 euro), se il modello F24 con saldo zero è presentato dopo la consegna di un PVC.

